



# *Ministero del Turismo*

## LA DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, come convertito con modificazione con legge 22 aprile 2021 n. 55, e, in particolare, gli artt. 6 e 7, che istituiscono il Ministero del Turismo e trasferiscono a detto Dicastero le funzioni in precedenza esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTO il decreto del Ministro del turismo 15 luglio 2021, prot.1206, recante Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021;
- VISTO il decreto del Ministro del turismo n. 5735 del 28 aprile 2022, recante modifiche al decreto Ministro del turismo del 15 luglio 2021, n. 1206, recante *“Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021”*;



# Ministero del Turismo

## LA DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

- VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante *“Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO in particolare il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che ha modificato l’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale *“nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*;
- VISTI i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 45;
- VISTO l’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che istituisce un fondo denominato *“Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente”*, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l’anno 2024 destinato al sostegno degli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e nel



# *Ministero del Turismo*

## LA DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO l'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che individua le finalità da conseguire con le risorse del Fondo di cui al comma 366;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che stabilisce che con Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui al comma 366;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che dispone l'incremento di 105 milioni per l'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e che prevede inoltre di destinare 5 milioni di euro alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 in materia di aiuti concessi dagli Stati;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative tra le altre allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo – Tabella 16 - del Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione – anno 2022, a firma del Ministro del turismo Massimo Garavaglia, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 21 aprile 2022, al n. 206, e dalla Corte dei Conti in data 16 maggio 2022, al n. 578, con la quale il Ministro ha assegnato le risorse finanziarie ai Dirigenti generali degli Uffici dirigenziali di livello generale del Ministero del turismo;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 1288 del 26 gennaio 2022, con il quale sono assegnate le risorse



# Ministero del Turismo

## LA DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2022, in conformità alle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), e all'art.14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 01/02/2022 con il n. 51;

VISTO il D.P.C.M. del 3 giugno 2021, che conferisce al Dott. Francesco Paolo Schiavo l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2022, prot. 13921/22, registrato alla Corte dei Conti in data 22/11/2022, al n. 1185, recante *"Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2022 al sostegno delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234"*;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 4, recante *"le somme eventualmente residuali sono ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto, fermo restando il limite di cui al precedente comma 2. I contributi sono determinati ai sensi dei commi precedenti"*;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 5, recante *"qualora il totale dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse, si provvede all'attribuzione proporzionale delle stesse tra tutti i beneficiari"*;

VISTO l'Avviso pubblico del 24 novembre 2022, prot. 15725, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, con cui è stata indetta la procedura per l'assegnazione ed erogazione di contributi pari a euro 5.000.000,00 destinati al sostegno delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

CONSIDERATE le istanze presentate entro i termini disposti e nelle modalità previste nell'Avviso pubblico del 24 novembre 2022, prot. 15725;

PRESO ATTO che l'art. 155, commi 3 e 4 del Codice di Procedura Civile, definisce *"i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"*;

VISTO che, il termine disposto dall'Avviso pubblico del 24 novembre 2022, prot. 15725, del 8 dicembre



# *Ministero del Turismo*

## LA DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

2022 alle ore 16:00, ricadeva in un giorno festivo;

RITENUTO di dover accogliere le istanze presentate nelle modalità previste dal citato Avviso sino alla data del 9 dicembre 2022 alle ore 16:00;

VISTA la documentazione integrativa richiesta agli istanti a mezzo posta elettronica certificata, che evidenziavano difformità circa la predisposizione dell'Allegato 2 previsto dall'Avviso pubblico del 24 novembre 2022, prot. 15725;

VISTO in particolare l'articolo 6 dell'Avviso pubblico prot. 15725/22 del 24 novembre 2022, che stabilisce che, qualora sia accertata la carenza dei requisiti, l'Amministrazione dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli interessi e fatte salve le sanzioni di legge;

CONSIDERATA la necessità di riparametrare l'importo erogato ai beneficiari nel caso in cui il totale dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del citato decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2022, prot. 13921/22;

CONSIDERATO che l'Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO quanto disposto dall'art. 264, comma 2, lett. a), a proposito delle modificazioni apportate al comma 1 dell'articolo 71 del DPR 445/2000, secondo cui le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;

TENUTO CONTO degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n 115 recante il "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";

TENUTO CONTO dell'urgenza che il contesto economico e sociale attuale impone al fine di attivare con la massima tempestività l'erogazione dei contributi spettanti;

**DECRETA**



# *Ministero del Turismo*

LA DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

## **Articolo 1**

### **Concessione del contributo**

1. È disposta l'ammissione al contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i soggetti individuati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il contributo di cui al comma precedente è da intendersi quale "contributo teorico" in quanto subordinato all'esito positivo degli approfondimenti istruttori per la verifica delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti previsti dall'Avviso Pubblico del 24 novembre 2022, prot. 15725, nonché alle condizioni che verranno stabilite nella Decisione della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. In considerazione delle istanze ricevute, che hanno determinato l'ammontare di contributi totali spettanti agli istanti eccedente il massimale di 5 milioni di euro stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, i contributi spettanti a ciascun beneficiario e riportati all'interno dell'Allegato I sono stati riparametrati in maniera proporzionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2022, n. 13921/22.
4. Le comunicazioni di assegnazione dei contributi, nonché quelle di eventuali revoche disposte ai sensi del successivo articolo 5, comma 1, verranno formalizzate in un apposito decreto della Direzione Generale della Valorizzazione e Promozione Turistica e, con valore di notifica agli interessati, verranno pubblicate tramite il sito istituzionale del Ministero del Turismo.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni finanziarie**

1. L'onere delle agevolazioni di cui al presente decreto è posto a carico delle risorse previste all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;



# *Ministero del Turismo*

## LA DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

2. La spesa di cui al presente decreto pari a complessivi euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) graverà sul capitolo 2025, piano gestionale 1, dello Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

### **Articolo 3**

#### **Rimedi esperibili**

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

### **Articolo 4**

#### **Pubblicità e notifica**

1. Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web istituzionale del Ministero del turismo.

### **Articolo 5**

#### **Clausole di salvaguardia**

1. Anche successivamente alla pubblicazione del presente decreto, nel caso in cui le autodichiarazioni rilasciate in sede di presentazione di istanza di ammissione al contributo contenessero elementi non veritieri, la Direzione Generale, a seguito di specifici controlli, anche a campione, dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente corrisposte, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Il Direttore Generale  
Francesco Paolo Schiavo